



SENT. N. 293/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24233** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.P., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*

omissis, non costituito in giudizio.

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 24 settembre 2025, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons.

Massimo Valero, come da verbale.

FATTO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità amministrativo-

contabile, al pagamento a favore del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta della complessiva somma di euro 16.223,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno patrimoniale diretto (per euro 6.223,46) e di danno all'immagine (per euro 10.000,00).

2. Si desume dagli atti che il convenuto, all'epoca dei fatti Carabiniere in servizio presso la Prima Sezione del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, è stato destinatario della sentenza emessa dal GUP del Tribunale Militare di Verona in data 7 dicembre 2023, divenuta irrevocabile in data 29 dicembre 2023, che lo ha condannato alla pena di 11 mesi di reclusione militare per i reati di truffa militare, falso in foglio di via, diserzione e simulata infermità, concedendogli la sospensione della pena.

3. Il medesimo convenuto è stato destinatario di procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, disposta con la Determinazione Ministeriale n. M_D AB05933 REG2024 0491957 del 28 agosto 2024.

4. La Procura contabile richiama gli accertamenti condotti in sede istruttoria, da cui sono emersi gravi indizi in ordine alla falsità dei certificati medici attestanti stati di malattia del Carabiniere C.P., depositati da quest'ultimo al Comando di appartenenza nel corso degli anni 2022-2023, e a cui sono seguite le richieste di rinvio a giudizio del P.M.M. di Verona, nonché l'esercizio dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 17 luglio 2023 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 comma 1 n. 2, c.p. e all'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165/2001, agli artt. 477 e 482 c.p., agli artt. 640 commi 1 e 2 n. 2 c.p., per essersi procurato - con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e

	raggiri consistiti nel simulare una condizione di malattia tramite certificati falsi,	
	alterati, in modo da indurre in errore l'Amministrazione - l'ingiusto profitto	
	costituito dalla percezione di euro 6.223,46, somma pari agli emolumenti a lui	
	erogati e non spettanti.	
	5. La Procura contabile agisce quindi per il risarcimento del danno patrimoniale	
	pari ad euro 6.223.46 (somma oggetto di atto di costituzione in mora in data 21	
	giugno 2024), oltre che per il danno all'immagine, costituito, pur in assenza di	
	articoli di stampa, dal discredito generato all'interno della cerchia	
	dell'Amministrazione di appartenenza, e quantifica il danno all'immagine in	
	via equitativa in euro 10.000,00.	
	6. La Procura contabile ha notificato l'invito a dedurre (cfr. all. 10-11-12 e 13	
	della citazione); a seguito della notifica dell'atto di citazione e del	
	provvedimento di fissazione dell'udienza pubblica, il convenuto non risulta	
	costituito in giudizio.	
	7. All'udienza del 24 settembre 2025 la Procura ha chiesto dichiararsi la	
	contumacia e ha richiamato le conclusioni di cui alla citazione in giudizio.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93	
	c.g.c., di parte convenuta, che non risulta costituita, nonostante la regolarità	
	della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione	
	dell'udienza.	
	2. Nel merito si osserva quanto segue.	
	La domanda è fondata e deve essere accolta.	
	Si richiama, a tal proposito, la previsione dell'art. 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n.	
	165/2001, applicabile alla fattispecie in esame, secondo cui “fermo quanto	
	- pag. 3 di 8 -	

previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto”.

Il secondo comma della norma aggiunge che “il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.

3. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ammontante ad euro 6.223,46, pari agli emolumenti erogati al convenuto in relazione alle giornate lavorative nelle quali è risultato assente, il Collegio osserva che tali emolumenti risultano, sulla base della documentazione versata in giudizio, scaturente dagli accertamenti effettuati in sede penale e militare, non spettanti, in quanto erogati a seguito di assenze dal servizio effettuate dal Carabiniere C. supportate fraudolentemente da certificati medici falsificati, e in relazione a tale condotta posta in essere dal convenuto è scaturita la condanna per truffa aggravata e la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

Pertanto, la domanda della Procura appare meritevole di accoglimento.

4. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno d'immagine, il

Collegio richiama la consolidata impostazione giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 55-*quinquies* del d.l.gs. n. 165/2001 presenta caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista dall'art. 17, comma trenta-*ter*, del d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009 (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II Centr. App. n. 140/2020 e n. 344/2021): infatti, nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, viene in rilievo, oltre ad una determinata disciplina procedimentale, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alle conseguenze pregiudizievoli della condotta antigiuridica, correlato al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti, atteso che la norma non richiede né l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine, né l'espressa previsione di un *clamor fori* dei fatti causativi del nocumento, come elemento costitutivo della fattispecie del "danno all'immagine scaturente da assenteismo fraudolento", potendo il detrimento del prestigio della P.A. venire a concretizzarsi nei modi più svariati. Pertanto, il "*clamor fori*", inteso nel senso tradizionale di risonanza della vicenda sui "*mass media*", non può considerarsi presupposto essenziale per la risarcibilità del danno all'immagine da assenteismo fraudolento.

D'altro canto, deve considerarsi anche che la condotta tenuta dal convenuto C. ha dato luogo ad una denuncia alla Procura della Corte dei conti e alla conseguente instaurazione, da parte del P.M. contabile, del presente procedimento di responsabilità amministrativa, oltre che ai procedimenti penale, militare e disciplinare sopra citati, con inevitabile ampliamento della diffusione della notizia dei fatti illeciti non soltanto all'interno ma anche

all'esterno dell'Amministrazione d'appartenenza.

Non può, dunque, esservi alcun ragionevole dubbio sul fatto che i comportamenti illeciti tenuti dal convenuto abbiano, in una certa misura, offuscato e deturpato l'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, inducendo la negativa impressione di un'Amministrazione in cui le regole attinenti alla corretta e puntuale effettuazione delle prestazioni lavorative da parte dei soggetti dipendenti fossero agevolmente violate.

5. In punto quantificazione del danno all'immagine, si richiama la previsione dell'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *“L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”*.

I parametri per una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. indicati dalla consolidata giurisprudenza (cfr. *in primis* SS.RR. n. 10/QM/2003) nel caso di specie devono fare riferimento al ruolo e alla rilevanza del servizio prestato dal convenuto all'epoca della condotta delittuosa appartenente all'Arma dei Carabinieri, all'intensità, alla durata e alla reiterazione del comportamento consistente nella plurima produzione di certificati falsificati, nonché ai procedimenti disciplinare, militare e penale che hanno interessato il convenuto integrando il *clamor* interno con la risonanza esterna.

Appare pertanto accoglibile la domanda della Procura contabile volta al risarcimento del danno all'immagine nella misura di 10.000,00 euro.

6. Conclusivamente la domanda attorea deve essere accolta, e, per l'effetto, il convenuto C.P. deve essere condannato al pagamento della

	complessiva somma di euro 16.223,46, somma da intendersi già rivalutata.	
	Dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo decorreranno gli interessi	
	legali.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale:	
	-DICHARA la contumacia del convenuto C.P.;	
	-ACCOGLIE la domanda attorea, e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto	
	C.P. al pagamento, a favore del Comando Legione Carabinieri	
	Piemonte e Valle d'Aosta, della somma complessiva, ad oggi già rivalutata, di	
	euro 16.223,46 (sedicimila duecentoventitré/46), oltre interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino al saldo effettivo;	
	-CONDANNA altresì il convenuto C.P. al pagamento delle	
	spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 375,02	
	(trecentosettantacinque/02).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere	
	Alessandra Olessina Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Alessandra OLESSINA Marco PIERONI	
	- pag. 7 di 8 -	

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 21/11/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente